



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 32 del 23/12/2016

LA NUOVA CONTABILITA' SEMPLIFICATA PER CASSA

Con la modifica dell'articolo 66 del TUIR, a decorrere dall'1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza.

Requisiti per la tenuta della contabilità semplificata

In base al nuovo articolo 18 del DPR 600/73 il limite di ricavi, la tenuta della contabilità semplificata è così individuato:

Attività	Limite
Prestazione di servizi	Euro 400.000
Altre attività	Euro 700.000

Nell'individuazione dei ricavi si dovrà far riferimento agli artt.57 e 85 TUIR. A titolo esemplificativo si mostrano alcuni elementi da considerare nell'individuazione dei ricavi:

- Corrispettivi delle cessioni di beni o servizi la cui produzione è diretta all'attività di impresa;

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

- Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- Assegnazioni dei predetti beni ai soci/autoconsumo del titolare;
- Destinazione dei predetti beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- I contributi in conto esercizio a norma di legge.

Esercizio contemporaneo di più attività

In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività è necessario fare riferimento al limite relativo:

- Alle attività diverse da quelle di servizi (Euro 700.000) se i ricavi non sono distintamente annotati;
- All'attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati.

Determinazione del reddito d'impresa

Il calcolo del reddito d'impresa dei soggetti semplificati è schematizzabile nel seguente modo:

Ricavi/ altri proventi percepiti ex artt.85 e 89 TUIR
- Costi sostenuti (pagati)
+Autoconsumo personale/familiare dell'imprenditore ex art. 57 TUIR
+ redditi degli immobili "patrimonio" ex art. 90 comma 1 TUIR
+ plusvalenze ex art. 86 TUIR
+ sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR
- Minusvalenze/ sopravvenienze passive ex art. 101 TUIR
- Quote di ammortamento beni materiali
- Perdite di beni strumentali e perdite su crediti
- Accantonamenti TFR
- Deduzioni forfetarie (intermediari/ rappresentanti di commercio, esercenti attività di ristorazione e alberghiera, autotrasportatori e distributori di carburante)

Non rilevano le esistenze iniziali e le rimanenze finali.

Primo periodo di applicazione del principio di cassa

Il reddito del periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto "dell'importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza".

Al fine di evitare duplicazioni o omissioni, in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario, o viceversa, i ricavi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Determinazione vap ai fini Irap

Anche la base imponibile verrà determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.

Registri contabili

Al fine di allineare gli obblighi contabili si possono adottare tre possibili alternative:

1. Tenuta di due registri distinti (incassi/pagamenti)→ i soggetti annotano su due distinti registri i ricavi percepiti e le spese sostenute indicando importo, indirizzo e comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura (o altro documento);
2. Tenuta dei soli registri Iva e indicazione dei mancati incassi/pagamenti→ i registri Iva sostituiscono i sopracitati registri incassi/pagamenti qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva.

Nel caso in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri Iva va riportato l'importo dei mancati incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture a cui si riferiscono.

3. Tenuta dei registri Iva e presunzione di incasso/pagamento→ il contribuente può tenere i registri Iva senza effettuare le annotazioni relative agli incassi o pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva.

In questo caso, opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento.

Opzione regime ordinario

Al contribuente è concessa la possibilità di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto fino a revoca con un periodo minimo di tre anni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it